

## LOTTO N°2

# Capitolato Polizza R.C. Auto e Rischi Diversi – Libro Matricola

La presente polizza è stipulata tra

**ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE  
DELLA LOMBARDIA E DELL'EMILIA ROMAGNA**

**Via Bianchi n. 7  
25124 Brescia (BS)**

**P.IVA 00284840170**

e

**Compagnia di Assicurazione**

.....  
.....

Durata del contratto

**Dalle ore 24,00 del 31.12.2013  
Alle ore 24,00 del 31.12.2014**

## DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le parti attribuiscono il significato qui precisato :

<b>CONTRAENTE</b>	l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, soggetto che stipula l'assicurazione
<b>ASSICURATO</b>	la persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.
<b>ASSICURAZIONE</b>	il contratto di assicurazione.
<b>POLIZZA</b>	il documento che prova l'Assicurazione.
<b>SOCIETA'</b>	l'impresa assicuratrice , nonché le coassicuratrici
<b>PREMIO</b>	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>FRANCHIGIA</b>	la parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<b>SCOPERTO</b>	la parte percentuale di danno che l'Assicurato tiene a suo carico
<b>LEGGE</b>	il D.Lgs 209/2005 e s.m.i.
<b>REGOLAMENTO</b>	il Regolamento di esecuzione della predetta legge e successive modificazioni
<b>PROPRIETARIO</b>	l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà
<b>CONDUCENTE</b>	la persona fisica alla guida del veicolo;
<b>TARIFFA</b>	la tariffa indicata nell'offerta dall'impresa e riportata nelle Condizioni generali di assicurazione all'art. 20 Determinazione del premio
<b>GARANZIA:</b>	Il singolo rischio coperto dall'assicurazione
<b>INDENNIZZO:</b>	La somma che la Società eroga all'Assicurato in caso di sinistro
<b>ACCESSORIO:</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo o natante non costituente normale dotazione di serie compresi impianti, dispositivi e attrezzature inerenti l'uso a cui il veicolo o natante è destinato purché ad esso incorporati ad eccezione di quanto montato su autoambulanza o autolettighe e può non essere incorporato. Escluso quanto rientrante nel novero degli optional
<b>OPTIONAL</b>	L'installazione stabilmente fissata al veicolo o natante fornita dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo base di listino
<b>PROPORZIONALE</b>	Il rapporto considerato tra capitale garantito e valore effettivo
<b>RISCHIO</b>	La probabilità che si verifichi l'evento dannoso
<b>SINISTRO</b>	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia
<b>BROKER</b>	Il mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto.

## **P R E M E S S A**

La presente polizza è articolata nelle seguenti quattro sezioni di garanzie che possono essere prestate relativamente ad ogni singolo veicolo unicamente nelle combinazioni sotto indicate.

### **Sezioni di garanzia**

- SEZIONE I Responsabilità Civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e navigazione di natanti
- SEZIONE II Incendio
- SEZIONE III Furto
- SEZIONE IV Kasko

### **Combinazioni Consentite**

- 1) SEZIONE I - Responsabilità Civile
- 2) SEZIONE I - Responsabilità Civile  
SEZIONE II - Incendio
- 3) SEZIONE I - Responsabilità Civile  
SEZIONE II - Incendio  
SEZIONE III - Furto
- 4) SEZIONE I - Responsabilità Civile  
SEZIONE II - Incendio  
SEZIONE IV - Kasko
- 5) SEZIONE I - Responsabilità Civile  
SEZIONE II - Incendio  
SEZIONE III - Furto  
SEZIONE IV - Kasko

Le Parti convengono che le garanzie, gli scoperti e le franchigie prestate per i veicoli assicurati con la presente polizza, amministrata a Libro Matricola, si intendono esclusivamente quelle del testo dattiloscritto, semprechè sia stato corrisposto il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile Autoveicoli e Incendio/Furto e/o Kasko, come indicato nella singola applicazione.

**SEZIONE 1**  
**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE**  
**ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE**  
**DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE**  
**E NAVIGAZIONE NATANTI**

**Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione**

CONDIZIONE VALIDA PER I VEICOLI

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione dei veicoli descritti nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private.

CONDIZIONE VALIDA PER I NATANTI

L'Impresa assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua dei natanti descritti nell'allegato elenco.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza dei natanti in acque private.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo o del natante a gare o competizioni sportive di cui all'art. 124 della Legge e successive modifiche ed integrazioni, alle relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali, salvo che si tratti, per i natanti, di regate veliche.

**Art. 2 - Esclusioni e rivalsa**

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida o alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo o natante adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo
- nel caso di natanti con «autorizzazione alla navigazione temporanea (D.M. 19.11.1992 n° 566)», se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario o da suo dipendente;
- nel caso di assicurazione della responsabilità per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione o dal certificato/licenza di navigazione;
- nel caso di guida senza patente (salvo quanto previsto all'art. 23 lett. H) o con patente sospesa, ritirata o revocata quale sanzione amministrativa accessoria ad infrazione del Codice della Strada;
- nel caso di veicolo o natante guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.lgs.30/04/92 n°285 e successive modifiche e.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della legge e s.m.i., l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### **Art. 3 - Estensione territoriale/ Limiti di navigazione**

Relativamente alla circolazione del veicolo

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio, della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e di Andorra .

L'assicurazione vale altresì per gli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde. L'Impresa è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta verde).

La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'Art.1901, 2° comma del C.C., l'impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione all'Impresa. L'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Relativamente alla navigazione del natante

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

### **Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia (Articolo valido anche per l'assicurazione Rischi Diversi - Sezioni II, III e IV)**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempreché il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'Art.1901 C.C., entro **30** giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al trentesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Le eventuali appendici di variazione che comportano un incasso di premio, dovranno essere pagate dal Contraente entro trenta giorni dalla data di ricezione del documento, ritenuto corretto.

Resta pattuito che la copertura assicurativa risulterà pienamente efficace sin dalle ore 24 della data indicata nella predetta appendice, anche in assenza del versamento del relativo premio.

Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973, la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante tutto il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18-01-2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art.3 del Decreto;
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 11 e 12 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.

Le rate di premio successive alla prima devono essere pagate entro i trenta giorni dopo quello della scadenza. Se il Contraente non paga le rate successive entro tali termini l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

I premi devono essere pagati alla direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

#### **OBBLIGHI INERENTI LA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI IN BASE ALLA LEGGE n°136/2010**

La Società è soggetta a tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, così come disposto ai sensi della L. 13.8.2010 n. 136 e smi. L'Azienda si avvarrà della facoltà prevista dal Codice delle Assicurazioni (D.lgs n. 209 del 7.7.2005) di effettuare il pagamento dei premi assicurativi tramite broker, così come specificato all'articolo successivo del presente capitolato.

Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, eventuali subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 Cod.Civ., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

#### **Art. 5 - Trasferimento della proprietà del veicolo o del natante**

Il trasferimento di proprietà del veicolo o del natante non comporta la cessione del contratto di assicurazione

#### **Art. 6 - Cessazione di rischio per distruzione o demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato**

Nel caso di cessazione di rischio a causa di distruzione o demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione o il certificato di demolizione ed a riconsegnare il certificato, il contrassegno e la Carta Verde.

#### **Art. 7 - Sostituzione del contratto, del certificato e del contrassegno**

In tutti i casi in cui si debba procedere alla sostituzione del contratto, nel calcolo della prima rata di premio della polizza sostitutiva verrà effettuato l'eventuale conguaglio rispetto al premio pagato e non goduto nella polizza sostituita.

Relativamente alla garanzia R.C.A., qualora si debba procedere alla sostituzione del certificato e/o del contrassegno, l'Impresa provvederà previa restituzione di quelli da sostituire. Per il rilascio di duplicati si osserva quanto disposto dalla Legge e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 8 - Attestazione dello stato di rischio**

In occasione della scadenza annuale del contratto, almeno 45 giorni prima, l'Impresa deve rilasciare al Contraente una attestazione che contenga:

- la denominazione dell'impresa;
- il nome - denominazione o ragione sociale o ditta - del Contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- la forma di tariffa in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- la data di scadenza del periodo di assicurazione per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- nel caso che il contratto sia stipulato sulla base di clausole che prevedano, ad ogni scadenza annuale, variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione del contratto per l'annualità successiva o il richiamo al Peius qualora tale maggiorazione sia dovuta, nonché la

classe di Conversione Universale (CU) di assegnazione determinata secondo le indicazioni contenute nel Regolamento ISVAP n°4 del 09 agosto 2006;

- il numero di sinistri pagati o posti a riserva nel corso del periodo di osservazione considerato;
- i dati della targa di riconoscimento o quando questa sia prescritta, i dati di identificazione del telaio e del motore del veicolo per la cui circolazione il contratto è stato stipulato;
- la firma dell'assicuratore.

L'attestazione deve essere rilasciata anche nel caso di rinnovo del contratto.

Nel caso di contratto stipulato con ripartizione del rischio tra più imprese, l'attestazione deve essere rilasciata dalla delegataria.

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- sospensione di garanzia nel corso del contratto;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato;
- contratti che abbiano avuto una durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale (fatta eccezione per i casi previsti da regolamento Isvap n°4 del 09-08-2006- Furto, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, cessazione definitiva della circolazione, demolizione o trasferimento della proprietà del veicolo – qualora il periodo di osservazione risulti concluso).

Il Contraente deve consegnare all'assicuratore l'attestazione dello stato del rischio all'atto della stipulazione di altro contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestazione stessa anche se il nuovo contratto è stipulato con la stessa impresa che l'ha rilasciata.

E' fatto salvo quanto disposto da formule tariffarie che prevedono variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione considerato.

#### **Art. 9 - Denuncia dei sinistri – Recesso per sinistro (valido anche per l'assicurazione Rischi Diversi - Sezione II - III – IV)**

La denuncia del sinistro, laddove applicabile dalla norma, deve essere redatta sul modulo "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro " approvato dall'Ivass .

La denuncia deve in ogni caso contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro e ad essa devono far seguito, nel più breve tempo possibile, tutte le notizie , i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

La Società si impegna a fornire con cadenza annuale ed ogni qual volta sia chiesto dal Contraente, un tabulato riepilogativo dei sinistri denunciati specificandone :

- Per i **sinistri R.C.A.** (al netto dei sinistri attivi)
  - data di accadimento;
  - numero di sinistro dell'Impresa;
  - targa del veicolo;
  - nome della controparte;
  - importo liquidato/riservato
  - totale annuo del liquidato/riservato.
- Per i **sinistri inerenti i Rischi Diversi Incendio - Furto –Kasko**
  - data di accadimento;
  - numero di sinistro dell'Impresa;
  - targa del veicolo;
  - causale del danno;
  - importo liquidato/riservato;
  - franchigia applicata/applicabile;
  - totale annuo del liquidato/riservato.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato, dalla data di stipula della polizza fino a quando non vi sia l'esaurimento di tutte le pratiche, anche successivamente alla scadenza della polizza.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico, compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso (excell).

Gli obblighi precedentemente descritti non potranno impedire al Contraente di chiedere e di ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in date diverse da quelle indicate.

Dopo ogni sinistro che abbia comportato il pagamento di un indennizzo, ma entro 30 giorni dalla data del pagamento stesso, la Società e il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto a partire dalla prima scadenza annuale successiva alla data di invio della comunicazione di recesso, ma con un preavviso di almeno 120 giorni.

#### **Art.10 - Gestione delle vertenze**

L'Impresa assume, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati salvo che L'assicurato abbia dovuto provvedere, a fronte dell'inerzia della Società. La Società non risponde inoltre di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

#### **Art. 11 - Periodo di assicurazione**

##### **(Articolo valido anche per l'assicurazione Rischi Diversi - Sezione II - III - IV)**

Il presente contratto ha effetto dalle ore 24.00 del 31-12-2013 e scadenza alle ore 24.00 del 31-12-2014 e cesserà automaticamente alla scadenza stessa senza obbligo di disdetta da ambo le parti.

Il premio alla firma viene corrisposto per il periodo dal 31-12-2013 al 31-12-2014.

E' comunque facoltà del Contraente alla scadenza della polizza, chiedere ed ottenere dalla Società, una proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo 180 giorni.

La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta.

Il Contraente ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione con preavviso non inferiore a 15 giorni, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 comma 13 della L. 7 agosto 2012 n. 135 di conversione in legge con modificazioni del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri di una nuova convenzione stipulata da Consip S.p.A. o dalla Centrale di Committenza Regionale (ARCA) successivamente alla stipula del presente contratto, siano normo-economicamente migliorativi rispetto ad esso, tenuto conto dell'obbligo di pagamento del decimo delle prestazioni non ancora eseguite e qualora l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della legge 23 Dicembre 1999, n. 488.

#### **ART. 12 - Rinnovo dell'assicurazione**

##### **(Articolo valido anche per l'assicurazione Rischi Diversi - Sezione II - III - IV)**

Alla scadenza della polizza, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 163/2006 ss.mm. e ii., il Contraente si riserva la facoltà insindacabile dell'opzione di contratto per un'ulteriore annualità, previa adozione di apposito atto.

Tale facoltà di opzione potrà essere esercitata per un massimo di tre volte oltre alla prima annualità di polizza.

La predetta facoltà dovrà essere comunicata tramite formale comunicazione scritta entro la data di scadenza della polizza.

Il pagamento del premio di rinnovo usufruirà dei termini di mora di 60 giorni dal ricevimento della relativa appendice ritenuta corretta

### **Art. 13 – Furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo o del natante**

In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del veicolo, il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente e restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione, il contrassegno e la carta verde..

Il contratto si risolve a partire al giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità competente e la Società rimborserà al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del premio annuo per ogni giorno di garanzia residua.

### **Art. 14 - Foro competente esclusivo**

**(Articolo valido anche per l'assicurazione Rischi Diversi - Sezione II - III - IV)**

Foro competente è esclusivamente quello di ove ha sede il Contraente.

### **Art. 15 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

### **Art. 16 - Clausola broker**

**(Articolo valido anche per l'assicurazione Rischi Diversi - Sezioni II, III e IV)**

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza ad AON S.p.A in qualità di Broker, ai sensi del D.lgs n. 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

Ai sensi della legislazione vigente, il broker è autorizzato dalla Società all'incasso dei premi, con effetto liberatorio del Contraente nei confronti della Società stessa. Pertanto, i pagamenti dei premi effettuati dal Contraente al broker, si considerano come effettuati alla Società.

Qualora il contratto stipulato con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

### **Art. 17 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

### **Art. 18 - Massimali di garanzia**

I massimali fissano le somme sino a concorrenza delle quali l'Impresa presta l'assicurazione.

Nelle assicurazioni a massimale unico la somma relativa rappresenta il limite fino al quale l'Impresa è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà.

La presente assicurazione è prestata con i seguenti massimali:

€ **10.000.000,00** per sinistro con i sottolimiti di :

- € 8.000.000,00 per danni a persone ( a prescindere dal numero di persone coinvolte nel sinistro);

- € 2.000.000,00 per danni a cose o animali

### **Art. 19 - Assicurazione in base a libro matricola**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati.

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli, salvo che non siano contestualmente eseguite.

Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, oppure a seguito di furto, rapina o appropriazione indebita, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telegramma, telefax o e-mail con cui sono state notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all'Impresa del certificato e del contrassegno.

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 90 giorni dal termine dell'annualità stessa.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'eventuale annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione stessa.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 60° giorno dalla data di ricevimento dell'appendice dell'Impresa, ritenuta corretta.

#### **Art 20 - Determinazione del premio –**

Il premio è determinato per ogni singolo veicolo in base alla Condizione Speciale applicata ed al tipo di veicolo come di seguito indicato. I premi esposti si intendono lordi annui.

#### **Condizioni Speciali**

- A) Bonus/Malus**
- B) Premio Fisso**
- C) Rischio statico**
- D) Sconto in Assenza di Sinistri (No Claims discount)**

**N.B.** Per i veicoli di cui ai punti sotto indicati 2. Ciclomotori, 3. Ciclomotori e Motoveicoli per trasporto cose, 4. Motocicli e Motocarrozette **deve essere indicata, dall'Impresa offerente, quale delle sopra citate Condizioni Speciali A) o B) o D) si deve intendere richiamata ed operante.** Inoltre, relativamente alle **Condizioni Speciali A Bonus malus e/o D) Sconto in assenza di sinistri (no claims discount) l'Impresa offerente, dovrà riportare nell'offerta la specifica normativa della clausola che dovrà, in caso di aggiudicazione, essere inserita nel testo del Capitolato Speciale d'onori.**

#### **1. Autovetture in servizio privato e uso promiscuo**

##### **Condizione Speciale operante: A)**

Classe di merito 13 (coefficiente 1,00)

Potenza cavalli fiscali

fino a 8	€.	.....
fino a 9	€.	.....
fino a 10	€.	.....
fino a 11	€.	.....
fino a 12	€.	.....
fino a 13	€.	.....
fino a 14	€.	.....
fino a 15	€.	.....
fino a 16	€.	.....
fino a 17	€.	.....

fino a 18	€.	.....
fino a 19	€.	.....
fino a 20	€.	.....
oltre 20	€.	.....

**2. Ciclomotori (esclusi i trasportati)**

**Condizione Speciale operante: .....**

Premio relativo alla classe con coefficiente 1,00 € .....

**3. Ciclomotori e Motoveicoli per trasporto cose (esclusi i trasportati)**

**Condizione Speciale operante: .....**

Premio relativo alla classe con coefficiente 1,00 € .....

**4. Motocicli e motocarrozette**

**Condizione Speciale operante: .....**

Premi relativi alla classe con coefficiente 1,00

fino a 150 cc	€	.....
da oltre 150 cc fino a 500 cc	€	.....
oltre 500 cc	€	.....

Per i motocicli e motocarrozette ad uso privato per i quali la carta di circolazione non consente il trasporto di altre persone oltre il conducente, i premi sono ridotti **del ..... %**

**Condizione Speciale B) Premio Fisso**

**1. Autobus**

- in servizio di linea extraurbano, da turismo e da noleggio o ad uso privato numero posti complessivo da 30 a 40 € .....
- per ogni posto eccedente i 40 o in difetto rispetto ai 30 € .....
- adibiti a servizio di istituti di cura scuolabus e miniscuolabus, premi ridotti **del ..... %**

**2. Autocarri conto proprio**

Quintali peso complessivi a pieno carico

fino a 15	€.	.....
da oltre 15 fino a 25	€.	.....
da oltre 25 fino a 35	€.	.....
da oltre 35 fino a 60	€.	.....
da oltre 60 fino a 70	€.	.....
da oltre 70 fino a 360	€.	.....
oltre 360	€.	.....

Per gli Autocarri conto proprio adibiti a trasporto merci speciali e sostanze pericolose i sopraindicati premi devono essere aumentati **del ..... %**

**3. Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici (autolettighe e autoambulanze, trasporti funebri, carri attrezzi, veicoli attrezzati per il servizio di disinfezione e**

disinfestazione, autospurgo, autospazzatrici, autoinnaffiatrici, trasporti immondizie, nettezza urbana in genere, ecc.)

a) Autolettighe o ambulanze: si applicano i premi previsti per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico ridotti del ..... %

b) Altri veicoli - si applicano, quando si tratta di:

- ciclomotori e motoveicoli: i premi per essi previsti ridotti **del ..... %**
- autoveicoli di peso complessivo a pieno carico fino a 60 q.li: i premi per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico ridotti **del ..... %**
- autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 60 q.li: i premi
- per gli autocarri di pari peso complessivo a pieno carico ridotti **del ..... %**

#### **4. Motoveicoli per trasporto cose**

Cilindrata motore

Da oltre 50 fino a 150	€.	.....
Da oltre 150 fino a 250	€.	.....
Da oltre 250 fino a 750	€.	.....
oltre 750	€.	.....

#### **5. Macchine operatrici, carrelli, semoventi, compreso il traino di rimorchi**

Quintali peso in ordine di marcia

fino a 25	€.	.....
Da oltre 25 fino a 50	€.	.....
Da oltre 50 fino a 150	€.	.....
oltre 150	€.	.....

Se trattasi di macchine su cingoli o ruote non gommate si intendono esclusi i danni provocati alla pavimentazione stradale e si applica una riduzione **del ..... %**

#### **6. Macchine agricole compreso il traino di rimorchi** €.....

#### **7. Natanti - Motoscafi ed imbarcazioni fino a 25 tonnellate di stazza lorda ad uso privato e natanti e imbarcazioni adibiti alla navigazione da diporto con lunghezza fuori tutto inferiore a 24 metri.**

Potenze in C.V. fiscali

fino a 5	€.	.....
da 6 a 19	€.	.....
da 20 a 50	€.	.....
da 51 a 90	€.	.....
da 91 a 150	€.	.....
da 151 a 200	€.	.....
da 201 a 300	€.	.....
da 301 a 500	€.	.....
oltre 500	€.	.....

### Veicoli con rimorchio - rischio della circolazione

Quando sia indicato che i veicoli trainino rimorchi è compreso il rischio della circolazione conseguente al traino e si applica il premio sotto indicato:

#### **I. Autovetture in servizio privato e uso promiscuo**

– se trainano rimorchi identificati con targa propria aumento sul premio **del .....%**  
– se trainano carrelli appendice a non più di due ruote destinati al trasporto di bagagli, attrezzi e simili non si applica alcun sovrappremio.

2. **Autobus:** si applica un sovrappremio, oltre a quelli della motrice, per posti n. ....

3. **Autocarri conto proprio:** si applica il premio previsto per il peso complessivo a pieno carico della motrice aumentato del peso massimo dalla stessa rimorchiabile

4. **Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici.** Si applica il premio previsto per il peso complessivo a pieno carico della motrice, aumentato del peso massimo dalla stessa rimorchiabile

In relazione ai punti 3. e 4. sopraindicati si precisa che il premio conteggiato nel modo indicato non potrà comunque essere inferiore a quello della sola motrice.

### Condizione Speciale C) Rischi statico rimorchi

Per ogni rimorchio identificato, relativamente ai veicoli di cui ai precedenti punti, si applica il seguente premio:

#### **Rimorchi di:**

1. **Autovetture** in servizio privato e uso promiscuo €.....

2. **Autobus:** una percentuale del premio previsto per un autobus avente un numero di posti uguale a quello del rimorchio considerato nella misura **del ..... %**

con il minimo di €.....

3. **Autocarri conto proprio:** una percentuale del premio previsto per un autocarro conto proprio di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato nella misura **del ..... %**

con il minimo di €.....

4. **Veicoli adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici:** una percentuale del premio previsto per un veicolo usi speciali / trasporti specifici di peso complessivo a pieno carico uguale a quello del rimorchio considerato nella misura **del ..... %** con il minimo di €.....

5. **Macchine agricole** €.....

Premio annuo netto	Imposte	Premio annuo lordo
€ .....	€ .....	.... € .....

di cui S.S.N € .....

**Art. 21 - Mezzi da assicurare come da allegato elenco (soggetto a modifiche/integrazioni dovute ad inserimenti/esclusioni e/o ad aggiornamenti di classi di merito/valori assicurati)-  
**Calcolo del premio di polizza** (Articolo valido anche per l'assicurazione Rischi Diversi - Sezioni II - III - IV)**

Il **premio annuo lordo** relativo a tutte le sezioni della polizza è determinato, in base all' elenco allegato dei mezzi assicurati, con l'applicazione :

– dei premi lordi di base di cui all'Art. 20 - Determinazione del premio - Sezione I di polizza, applicando le tassazioni previste dalla **Tariffa specifica per tipologia di veicolo** ;  
– dei tassi lordi di cui all'Art. 38 - Calcolo del premio - Sezioni II, III e IV di polizza.

Si prende atto che i veicoli o i natanti che verranno acquisiti dal Contraente anche prima dell'effetto della polizza e/o nel corso di validità del contratto verranno inseriti in garanzia alle stesse condizioni.

**Art. 22 - Coassicurazione e Delega (Articolo valido anche per l'assicurazione Rischi Diversi - Sezione II - III - IV)**

Qualora l'Assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici a firmare gli atti suddetti (polizza e appendici) anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza.

**Art. 23. - CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER L'ASSICURAZIONE DI RISCHI NON COMPRESI IN QUELLA OBBLIGATORIA**

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI anche se non espressamente richiamate

**A) Carico e scarico (condizione valida solo per autocarri conto proprio e motocarri)**

L'impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, anche se eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

**B) Ricorso terzi da incendio**

L'Impresa in caso di incendio, esplosione o scoppio del veicolo o natante descritto in polizza che impegni la responsabilità dell'Assicurato per fatto non inerente la circolazione stradale, risponde dei danni materiali e diretti cagionati a terzi (a persone, a cose o animali) con il limite massimo di € 775.000,00.

Sono in ogni caso esclusi i danni a cose ed animali in uso, custodia o possesso del Contraente e/o dell'Assicurato.

Agli effetti della presente garanzia non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate nella lettera a) nonché gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivono con queste o siano a loro carico in quanto l'Assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
- c) ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

**C) RC dei trasportati**

L'Impresa assicura la Responsabilità Civile dei trasportati a bordo del veicolo o del natante assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi non trasportati, durante la circolazione, esclusi i danni al veicolo o natante stesso e alle cose in consegna o custodia dell'Assicurato e dei trasportati.

La garanzia è prestata solo nel caso in cui il veicolo sia assicurato con l'Impresa per la Responsabilità Civile Auto e opera entro i limiti del massimale e secondo le Condizioni di Assicurazione che regolano la garanzia di Responsabilità Civile stessa.

**D) Rivalsa dell'Assicuratore per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dall'art. 2**

L'impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle condizioni relative all'assicurazione della RC, rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente proprietario o locatario del veicolo o del natante garantito:

- se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso dei danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione;

L'assicurazione non è operante nel caso in cui l'Ente proprietario o locatario fosse a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa.

L'impresa, a parziale deroga dell'art. 2 delle condizioni relative all'assicurazione della RC, rinuncia inoltre al diritto di rivalsa nei confronti del solo Ente proprietario o locatario del veicolo o del natante garantito, qualora al momento del sinistro non sia stata effettuata la revisione del veicolo a sensi di legge.

**E) Danni a cose di terzi trasportati su autobus**

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti e oggetti di comune uso personale che per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, furto o smarrimento.

L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

**F) Rinuncia alla Rivalsa per danni provocati da conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti**

A parziale deroga dell'art. 2 delle Condizioni relative all'assicurazione RC, l'Impresa rinuncia al diritto di rivalsa spettante ai sensi di legge nei confronti del conducente e dell'assicurato nel caso in cui il veicolo sia guidato, al momento del sinistro, da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti alla quale sia stata applicata in via definitiva la sanzione di cui agli art. 186 e 187 del D.L. 30 aprile 1992 n° 285 (nuovo Codice della Strada) e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

**G) Danni da inquinamento**

Ad integrazione della copertura assicurativa R.C. relativa alla circolazione del veicolo o alla navigazione del natante, l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto lo stesso sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento dell'ambiente causato da fuoriuscita accidentale di sostanze liquide e/o gassose dal mezzo descritto in polizza (e necessarie al suo funzionamento), qualora lo stesso non si trovi in circolazione o in navigazione.

Per danni da inquinamento dell'ambiente si intendono quelli che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo da parte delle sostanze succitate.

La garanzia non opera:

- ≡ per i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo;
- ≡ per i danni conseguenti ad operazioni di riempimento e/o svuotamento dei serbatoi del carburante del mezzo descritto in polizza effettuate non conformemente alle vigenti disposizioni di legge;
- ≡ se i terzi danneggiati non rientrano in quelli considerati tali dall'art. 129 della Legge e s.m.i. nei confronti dell'Assicurato ovvero per le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano i danni in occasione di lavoro o di servizio.

**H) Rivalsa nei confronti del conducente del veicolo o del natante**

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 2 delle Condizioni relative all'Assicurazione R.C., l'Impresa rinuncia ad avvalersi dell'azione di rivalsa nei confronti del conducente del veicolo o del natante assicurato, nel caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che sussistano, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo quali ad esempio:

- a) abbia già superato con esito favorevole sia l'esame teorico che quello pratico (qualora previsto) di idoneità alla guida, pur non essendo in possesso della prescritta patente di guida;
- b) abbia la patente scaduta e il cui rinnovo sia stato già richiesto;
- c) abbia la patente scaduta per la quale involontariamente abbia omesso di provvedere al rinnovo.

Resta comunque inteso che, qualora detta patente non venisse rilasciata o rinnovata dalla componente Autorità entro 12 mesi dalla data del sinistro l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa nei confronti del conducente, per il recupero degli esborsi eventualmente sostenuti, indipendentemente dai motivi del mancato rilascio o rinnovo. L'Impresa eserciterà altresì il diritto di rivalsa se la patente non abilita alla guida del veicolo o del natante assicurato a norma delle disposizioni legislative in vigore.

**l) Trasportati nella cabina di guida od a fianco del conducente su autocarri o motocarri o su altri veicoli non destinati comunque al trasporto di persone, con esclusione dei veicoli non omologati al trasporto di passeggeri**

L'Impresa assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni da lesioni personali involontariamente cagionati ai terzi trasportati a seguito della circolazione del veicolo stesso.

**Art. 24 - CONDIZIONI SPECIALI  
(valide soltanto se espressamente richiamate)**

**A) Bonus / Malus**

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus/Malus", che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente, in assenza od in presenza di sinistri nei "periodi di osservazione" e che si articola in diciotto classi di appartenenza corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla 1a alla 18a classe determinati secondo la tabella di merito, ferme le disposizioni del Regolamento Isvap n.4/2006 e relativi allegati.

Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera di premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

**B) Premio Fisso - Maggiorazione del premio per sinistrosità (Pejus)**

Qualora il contratto, stipulato con tariffa a premio fisso, si riferisca a veicoli destinati al trasporto di cose - esclusi i carrelli ed i ciclomotori -, per usi speciali e per trasporti specifici, si applicano le regole sotto riportate :

- se nel periodo di osservazione sono stati pagati 2 sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%;
- se nello stesso periodo di osservazione sono stati pagati 3 o più sinistri, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25% .

Si intendono applicate le disposizioni che risultano nel Regolamento Isvap n.4/2006 e relativi allegati.

**C) Rischio statico rimorchi**

La garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione.

**D) Sconto in Assenza di Sinistri (No Claims Discount)**

Il testo verrà inserito dalla Società aggiudicataria in base a quanto contenuto nell'offerta economica presentata in sede di gara.

**SEZIONI II – III - IV**  
**CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI**  
**INCENDIO – FURTO - KASKO**

**Le condizioni che seguono si intendono operanti esclusivamente per i veicoli per i quali le garanzie di cui alla presente Sezione siano state esplicitamente richiamate.**

**Art. 25 - Estensione territoriale**

L'assicurazione vale negli stessi stati convenuti per l'assicurazione di responsabilità civile.

**Art. 26 - Denuncia dei sinistri**

Il Contraente deve dare avviso scritto di sinistro alla Società entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione delle pratiche assicurative del Contraente ne è venuto a conoscenza, indicando: il luogo, la data dell'evento, le cause, le modalità che lo hanno determinato e le relative conseguenze e l'entità del danno, almeno approssimativa, nonché gli estremi di eventuali testimoni e/o Autorità intervenute. In caso di sinistro dovuto a INCENDIO di natura dolosa, FURTO - RAPINA - EVENTI SOCIOPOLITICI ED ATTI VANDALICI, il Contraente si impegna a consegnare alla Società copia della denuncia del danno inoltrata all'Autorità competente.

In caso di furto senza ritrovamento del veicolo, il Contraente e/o l'Assicurato devono presentare o impegnarsi a presentare successivamente alla liquidazione del sinistro l'estratto cronologico generale rilasciato dal Pubblico registro automobilistico (P.R.A.) e la scheda di perdita di possesso.

La Società si riserva la facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo o del natante danneggiato nonché di sostituire in tutto od in parte le cose rubate, distrutte o danneggiate, invece di risarcire l'ammontare del danno, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo o del natante dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore.

Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia. Se la Società ha già pagato l'indennizzo, diviene proprietaria delle cose rubate e l'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al passaggio di proprietà mettendo a disposizione dell'Impresa stessa i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

**Art. 27 - Liquidazione dei danni - Pagamento dell'indennizzo**

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti ovvero - in caso di disaccordo - mediante un Collegio Arbitrale che risiede presso Sede del Broker incaricato. I periti sono nominati rispettivamente dalla Società e dal Contraente ed in caso di disaccordo ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Brescia.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e del Contraente in parti uguali e il Contraente conferisce alla Società la facoltà di risarcire anche la sua quota parte prelevandola dall'indennizzo.

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito in Euro presso la sede della Società alla quale è assegnata la polizza entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione ed è effettuato dopo che il Contraente ha prodotto la documentazione richiesta.

Qualora il recupero del veicolo o del natante rubato avvenga prima dell'indennizzo, la Società risponderà soltanto dei danni sofferti dal veicolo o dal natante stesso in conseguenza del furto.

Se invece la Società ha risarcito integralmente l'Assicurato, il veicolo o il natante passa di proprietà alla Società stessa, a meno che l'Assicurato non rimborsi l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo.

Qualora la Società rimanga proprietaria del veicolo o del natante, resteranno a carico dell'Assicurato le maggiori spese di custodia del veicolo o del natante stesso dovute a ritardo nella comunicazione dell'avvenuto ritrovamento rispetto al tempo in cui ne ebbe notizia dall'Autorità. Ove la Società abbia risarcito l'Assicurato soltanto in parte, il valore del veicolo o del natante recuperato sarà ripartito nella

stessa proporzione fra la Società e il Contraente, salvo la facoltà del Contraente stesso di conservare la proprietà del veicolo recuperato, restituendo l'ammontare dell'indennizzo ricevuto. In ogni caso si terrà conto dei danni parziali subiti dal veicolo o dal natante.

#### **Art. 28 - Altre assicurazioni**

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato provvederà a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati solo in caso di sinistro.

#### **Art. 29 - Interpretazione del contratto**

**(Articolo valido anche per l'assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e navigazione natanti - Sezione I )**

Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

#### **Art. 30 - Imposte e tasse**

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge presenti o futuri, relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

#### **Art. 31 - Forma delle comunicazioni**

**(Articolo valido anche per l'assicurazione Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e navigazione natanti - Sezione I )**

Oltre che a mezzo raccomandata (anche a mano) , le comunicazioni relative al presente contratto possono essere fatte , e devono quindi ritenersi valide a tutti gli effetti , anche a mezzo telegramma , fax, e.mail certificata o non o altro documento con data certa.

#### **Art. 32 - Rinvio**

Per quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni relative alla Assicurazione Rischi Diversi valgono, in quanto applicabili, quelle della Sezione I.

#### **Art. 33 - Oggetto dell'assicurazione**

Sono operanti le seguenti garanzie, ove richiamate:

### **SEZIONE II - INCENDIO**

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o natante, inclusi gli accessori e gli optional, in conseguenza di incendio, fulmine, scoppio od esplosione, caduta di aeromobili, veicoli spaziali e/o orbitanti, loro parti e/o cose da essi trasportate.

L'impresa risarcisce altresì i danni materiali e diretti subiti dal veicolo o natante in conseguenza della caduta di meteoriti loro parti e/o cose da essi trasportate.

La garanzia è estesa ai guasti arrecati al veicolo o natante allo scopo di impedire o arrestare l'incendio.

### **SEZIONE III - FURTO**

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori e gli optional, in conseguenza di furto o rapina tentati o consumati.

La garanzia comprende sia il danno parziale che il danno totale.

La garanzia è estesa al risarcimento dei danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o della rapina ed il risarcimento dei danni al veicolo per il suo possesso od uso abusivo a seguito di furto o rapina.

Sono compresi in garanzia i danni da effrazione o scasso subiti dal mezzo nell'esecuzione o nel tentativo di furto o rapina di oggetti non assicurati posti all'interno del mezzo stesso.

## **SEZIONE IV - KASKO (Sezione non applicabile ai natanti)**

L'Impresa risarcisce i danni materiali e diretti subiti dal veicolo, inclusi gli accessori e gli optional, in conseguenza di collisione con altri veicoli, urto contro qualsiasi ostacolo, ribaltamento, uscita di strada. Sono esclusi dall'assicurazione i danni:

- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- conseguenti a traino attivo o passivo, manovre a spinta od a mano;
- derivanti da uso improprio del veicolo;

L'Impresa conserva il diritto di surrogazione ex Art.1916 C.C., rinunciando ad esercitarlo nei confronti del conducente debitamente autorizzato alla guida del veicolo e dei trasportati.

### **Art. 34 - Adeguamento delle somme assicurate**

Al termine di ogni annualità assicurativa della polizza - escluso l'eventuale rateo iniziale - la Impresa adeguerà le somme assicurate:

- per il veicolo o natante al valore riportato da Quattroruote o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione di mercato;
- per gli eventuali accessori ed optional (il cui valore è compreso nella somma assicurata per il veicolo) , applicando una diminuzione proporzionale alla riduzione del valore del veicolo.

Ad ogni scadenza annuale della polizza, la Società determinerà il nuovo premio.

L'adeguamento verrà effettuato utilizzando i dati disponibili più aggiornati al momento dell'elaborazione dell'adeguamento.

La quietanza rilasciata alla scadenza annuale riporterà i nuovi valori assicurati.

### **Art. 35 Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è stabilito sulla base della differenza tra il valore che il veicolo o natante aveva al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro.

L'ammontare del danno è determinato con riferimento alla quotazione riportata da Quattroruote o, in caso di mancata quotazione o cessazione della sua pubblicazione, alla quotazione del mercato. In caso di danno parziale il degrado è applicato esclusivamente ai pezzi di ricambio e ai materiali d'uso.

Agli accessori ed optional è applicata la stessa percentuale di svalutazione stabilita per il veicolo.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A.per la parte fiscalmente non recuperabile dall'Assicurato alla condizione che l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata.

In ogni caso:

- se la somma assicurata maggiorata del 10% sarà inferiore al valore del veicolo al momento del sinistro, così come riportato da Quattro ruote, la Società applicherà la regola della proporzionale di cui all'art. 1907 del C.C. limitatamente all'importo eccedente la somma assicurata maggiorata del 10% suddetto;
- non viene risarcita una somma superiore a quella assicurata;
- dall'ammontare del danno risarcibile è detratto l'eventuale scoperto o franchigia previsto dalla polizza o da queste condizioni;
- non sono risarcibili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo o natante in occasione della sua riparazione né eventuali maggiori oneri indiretti derivanti da mancato uso, deprezzamento commerciale e simili;
- dall'ammontare del danno è detratto il valore di recupero.

L'Impresa risarcisce il danno senza considerare il degrado dovuto all'uso e alla vetustà del veicolo per i primi 12 mesi, calcolati dal giorno della prima immatricolazione, relativamente sia ai danni totali ( per danno totale si intende un danno il cui valore sia pari almeno all'80% del valore del veicolo al momento del sinistro) sia ai danni parziali.

### **Art. 36 - Esclusioni e delimitazioni**

Dall'assicurazione dei "Rischi diversi" è escluso il risarcimento dei danni:

- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle relative prove, salvo si tratti di gare di regolarità pura, indette dall'A.C.I. o dalla F.M.I.;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti durante lo svolgimento dell'attività lavorativa o delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo o natante assicurato.

- subiti in occasione di atti di guerra, occupazione militare, invasione, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività, di terremoto, salvo che l'Assicurato provi che il danno non ha avuto alcun rapporto con tale evento;
- alle merci, al bagaglio, agli effetti d'uso;

#### **Art. 37- Assicurazione in base a libro matricola**

L'Assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli o natanti da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A. al Contraente o ad esso locati.

All'atto dell'iscrizione, il Contraente dovrà dichiarare la "somma assicurata".

Non sono ammesse sostituzioni di veicoli o natanti, salvo che non contestualmente eseguite.

Le esclusioni di veicoli o natanti, sono ammesse solo in conseguenza di vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi.

Per le inclusioni o le esclusioni la garanzia ha effetto o cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata o dalle ore 24 del giorno di ricevimento del telex o del telefax con cui sono state notificate.

Il premio di ciascun veicolo o natante è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia.

La regolazione del premio verrà effettuata al termine di ogni periodo assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l'annualità successiva.

In caso di diminuzione, l'Impresa restituirà la parte di premio netto riscosso in più oltre al maggior premio percepito per l'annualità successiva. Sia la differenza di premio risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere versate entro il 30° giorno dal ricevimento dell'appendice ritenuta formalmente corretta.

Inoltre, nel caso di dichiarazioni inesatte sui dati relativi ai veicoli assicurati, la Società riconoscerà la piena validità dell'assicurazione salvo il diritto agli eventuali conguagli del premio.

#### **Art. 38 - Calcolo del premio**

Si stabilisce che le tariffe applicate a questa polizza, e pertanto anche ad eventuali veicoli che verranno inseriti durante la validità della stessa, si intendono le seguenti:

##### **Autovetture e relativi rimorchi targati:**

- Sezione II - Incendio : ..... pro mille
- Sezione III - Furto : ..... pro mille
- Sezione IV - Kasko : ..... pro mille

##### **Autobus e relativi rimorchi targati:**

- Sezione II - Incendio : ..... pro mille
- Sezione III - Furto : ..... pro mille
- Sezione IV - Kasko : ..... pro mille

##### **Autocarri conto proprio, Ciclomotori e Motoveicoli per trasporto cose, relativi rimorchi targati:**

- Sezione II - Incendio : ..... pro mille  
(nel caso di trasporto di merci speciali e sostanze pericolose: ..... pro mille)
- Sezione III - Furto : ..... pro mille
- Sezione IV - Kasko : ..... pro mille

##### **Autolettighe o Autoambulanze:**

- Sezione II - Incendio : ..... pro mille
- Sezione III - Furto : ..... pro mille
- Sezione IV - Kasko : ..... pro mille

##### **Veicoli attrezzati ed adibiti ad usi speciali o per trasporti specifici (escluse autolettighe e autoambulanze) e relativi rimorchi targati:**

- Sezione II - Incendio : ..... pro mille
- Sezione III - Furto : ..... pro mille

### **Ciclomotori**

- Sezione II - Incendio : ..... pro mille
- Sezione III - Furto : ..... pro mille

### **Motocicli e motocarrozette:**

- Sezione II - Incendio : ..... pro mille
- Sezione III - Furto : ..... pro mille

### **Macchine operatrici, Carrelli, Semoventi e Macchine Agricole:**

- Sezione II - Incendio : ..... pro mille
- Sezione III - Furto : ..... pro mille

### **Natanti**

- Sezione II - Incendio : ..... pro mille
- Sezione III - Furto : ..... pro mille

## **Art. 39 - CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI** **Valide per i veicoli per i quali è operante la sezione II Incendio**

### **A) - Eventi sociopolitici**

Danni materiali e diretti in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, sabotaggio e vandalismo, atti dolosi.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia pari ad € 100,00.

### **B) - Eventi naturali**

Danni materiali e diretti in conseguenza di allagamento, alluvione, inondazione, uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria, turbine di vento, caduta di oggetti, caduta di sassi, caduta di ponti e viadotti, caduta di alberi o rami, cedimento e smottamento del terreno, frana, valanga, slavina, terremoto, eruzione vulcanica, grandine, accumulo di neve.

Sull'ammontare del danno risarcibile è applicata una franchigia pari ad € 100,00.

## **Art. 40) CONDIZIONI PARTICOLARI ASSICURAZIONE RISCHI DIVERSI** **(Valide per tutti i veicoli assicurati alla Sezione I)**

### **A) ROTTURA CRISTALLI (valida esclusivamente per autovetture e autocarri)**

Danni materiali e diretti in conseguenza di rottura accidentale di parabrezza, del lunotto posteriore, delle finestrature con il massimo di € 1.000,00 per sinistro.

Le rigature, scheggiature, screpolature dei cristalli sono risarcite solo se possono compromettere la sicurezza personale.

### **B) SOCCORSO VITTIME DELLA STRADA**

L'impresa rimborsa, fino alla concorrenza di € 500 per Sinistro, le spese sostenute per riparare i danni all'interno del veicolo determinati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione. Il trasporto deve essere comprovato da idonea dichiarazione rilasciata dal posto di soccorso, dal medico intervenuto o dall'Autorità competente e le spese sostenute devono essere certificate da regolare fattura.

### **C) GARANZIA CONTRASSEGNO e TASSA AUTOMOBILISTICA**

L'Impresa, in caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato a seguito di un evento previsto dalla presente polizza si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari:

- al rateo di premio escluse le imposte dell'assicurazione di Responsabilità civile relativo al periodo intercorrente tra la data di avvenimento del sinistro e la data di scadenza della rata di premio pagata;
- alla quota della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata;

**D) SPESE di IMMATRICOLAZIONE**

Qualora si verifichi un sinistro coperto dalla presente polizza che ne determini un danno totale l'Impresa rimborsa le spese di immatricolazione sostenute al momento dell'acquisto del veicolo o del natante assicurato o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello assicurato, con il limite di Euro 500,00 per sinistro;

**E) SPESE DI PARCHEGGIO CUSTODIA e TRAINO**

L'Impresa rimborsa le spese sostenute dal Contraente in conseguenza di un evento indennizzabile a termine di contratto, per :

- il parcheggio e/o la custodia del veicolo disposto dall'Autorità fino al giorno della comunicazione al Contraente dell'avvenuto ritrovamento;
- il traino dal luogo dove il veicolo è stato recuperato alla più vicina officina di riparazione con il limite di risarcimento di Euro 500,00 per sinistro.

**F) PERDITA DI CHIAVI**

L'Impresa rimborsa, dietro presentazione di regolare fattura e fino al limite massimo di € 500,00 per evento, le spese sostenute dall'assicurato a causa di smarrimento o sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato in polizza e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

**G) RIENTRO DEI PASSEGGERI**

Qualora il veicolo assicurato non sia in grado di procedere autonomamente, l'Impresa rimborserà le spese, purchè documentate, sostenute dall'Assicurato e dalle persone trasportate sul veicolo, per il rientro alla residenza abituale. La garanzia non è operante entro i limiti di 25 Km dalla residenza abituale dell'assicurato e dalle persone trasportate.

**H) RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA**

La Società rinuncia ad esercitare la rivalsa a sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di Amministratori e Dipendenti del Contraente/Assicurato, salvo il caso di dolo.

La rivalsa della Società è consentita per i danni ascrivibili a "responsabilità amministrativa" dei predetti soggetti, accertata con sentenza definitiva della Corte dei Conti, ed entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza.

Pertanto il Contraente/Assicurato si impegna a rimborsare alla Società ogni somma dalla stessa liquidata a ristoro dei danni liquidati ai sensi della presente polizza, nei limiti di quanto il Contraente/Assicurato stesso dovesse percepire in esecuzione della sentenza della Corte dei Conti a titolo di danno erariale, essendo l'importo di tale danno totalmente ascrivibile alla responsabilità amministrativa di Amministratori e Dipendenti non oggetto della presente copertura assicurativa."

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

.....

.....

## APPENDICE DI COASSICURAZIONE

Qualora l'Assicurazione fosse ripartita per quote fra diverse Società coassicuratrici indicate nel contratto di Assicurazione. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della relativa quota, quale risulta dal Contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidarne la delega alla Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria.

In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nell'atto suddetto (polizza o appendice) a firmarlo anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla direzione della Società delegataria sui documenti di assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle coassicuratrici.

Il dettaglio dei premi spettanti a ciascuna coassicuratrice, risulta dal prospetto sottoriportato.

<b>Società Assicuratrice</b>	<b>Quota %</b>	<b>Premio imponibile</b>	<b>Imposte</b>	<b>Premio totale</b>
<b>TOTALE</b>	100			

IL CONTRAENTE/ASSICURATO

LA SOCIETA' DI ASSICURAZIONI

.....

.....